

Il giudice,

vista la propria ordinanza ex artt. 791 bis, 591 bis c.p.c.,

rilevato che la vendita deve ritenersi sottoposta alle formalità di cui all' art. 569 c.p.c. espressamente richiamato;

che nell' ordinanza di cui alla norma devono, tra l' altro, essere stabilite le modalità di esame del bene da parte dei possibili acquirenti a cura del custode ex art. 560 co.5 c.p.c.;

che nella specie, risultano allo stato l' immobile nella disponibilità di taluno dei condividenti questi sarà altresì destinatario di tale obbligo sotto la vigilanza del professionista delegato cui pertanto devono ritenersi attribuite le prerogative di:

- o Accompagnare gli interessati all' acquisto a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi;
- o vigilare sulla condotta degli occupanti l'immobile, anche con riguardo agli eventuali ordini impartiti dal Giudice;
- o realizzare piccola pubblicità della vendita presso l'immobile (affissione di cartelli, comunicazione ai proprietari degli immobili adiacenti ed altre forme pubblicitarie analoghe);
- o fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dell'immobile, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche inviando agli interessati (tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita e della perizia di stima;
- o organizzare le visite all'immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone interessate e i loro nomi;
- o prestare assistenza agli interessati all'acquisto nell' imminenza dell'udienza fissata per l'esame delle offerte e nel corso di questa e a fornire ai predetti l' aggiornamento sullo stato dell'immobile;
- o segnalare a questo Giudice eventuali comportamenti degli occupanti tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene, o comunque ogni circostanza che renda necessario l'immediato sgombero dei locali.

P. Q. M.

Ordina la prosecuzione delle operazioni di vendita secondo le disposizioni di cui sopra.

Massa, 26.11.020

Il giudice

~~IL GIUDICE~~

~~Dott. Maurizio Ermellini~~

